

REGOLAMENTO (CE) N. 417/2003 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2003

che deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dei contingenti n. 09.4086 e 09.4554 previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio⁽⁴⁾, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevedono l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi rispettivamente con la Slovenia e con la Lituania, le autorità slovene e lituane hanno previsto controlli veterinari intesi a garantire che il latte in polvere destinato ad essere spedito nella Comunità rispetta le condizioni previste dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE⁽⁶⁾, e dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽⁷⁾.
- (2) In considerazione delle difficoltà che tali controlli veterinari hanno comportato per gli importatori in possesso di titoli rilasciati nel corso del primo semestre del 2002, per le importazioni originarie della Lituania il periodo di validità di detti certificati è stato prorogato rispettivamente fino al 30 settembre 2002 e al 31 gennaio 2003, con i regolamenti (CE) n. 1333/2002 della Commissione⁽⁸⁾ e (CE) n. 1925/2002 della Commissione⁽⁹⁾, in deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2302/2002⁽¹¹⁾.
- (3) Poiché tali difficoltà permangono e inoltre, in seguito ai controlli veterinari espletati dalle autorità lituane e slovene, l'esportazione di prodotti lattiero-caseari da

parte di alcuni operatori risulta per il momento impossibile, è opportuno, in via eccezionale, prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 2003 la validità dei titoli di importazione rilasciati nei mesi di gennaio e di luglio 2002 nel quadro del contingente 09.4554 per la Lituania e dei titoli d'importazione rilasciati nel luglio 2002 per la Slovenia nell'ambito del contingente 09.4086.

- (4) Prima di effettuare le importazioni originarie della Lettonia nel quadro del contingente n. 09.4549, di cui al regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia⁽¹²⁾, gli operatori in possesso di titoli d'importazione rilasciati per il secondo semestre 2002 hanno proceduto ad alcuni test rappresentativi sul latte in polvere. In tutte le scorte disponibili di latte in polvere di tale paese è stata rilevata la presenza di cloramfenicolo e pertanto le società di esportazione di cui trattasi non erano più in grado di consegnare, prima della fine del periodo di validità dei titoli, i quantitativi per i quali erano stati conclusi i contratti.
- (5) Occorre pertanto prorogare fino al 30 giugno 2003 il periodo di validità dei titoli d'importazione rilasciati nel mese di luglio 2002 nel quadro del contingente n. 09.4549 per le importazioni originarie della Lettonia.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, il periodo di validità dei titoli d'importazione rilasciati nel corso del primo e del secondo semestre 2002 per l'importazione dei prodotti originari della Lituania di cui al contingente n. 09.4554, che figura nell'allegato I.B.9 di detto regolamento, scade il 30 giugno 2003.

⁽¹²⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
⁽³⁾ GU L 286 del 11.11.2000, pag. 15.
⁽⁴⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33.
⁽⁷⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
⁽⁸⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 15.
⁽⁹⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 18.
⁽¹⁰⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
⁽¹¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 78.